**Emergenza COVID-19: sospensione adempimenti e versamenti contributivi**

Contributi previdenziali a carico del dipendente trattenuti dal datore di lavoro

Con la [circolare INPS 12 marzo 2020, n. 37](https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b52939%3b&lastMenu=52939&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%252037%2520del%252012-03-2020.htm&RedirectForzato=True), l’Istituto fornisce le istruzioni relative alle misure previste dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha disposto la **sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

* datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla gestione pubblica);
* lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
* committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata.

I contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale **dal 23 febbraio al 30 aprile 2020**.

La sospensione prevista dal decreto-legge riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UNIEMENS.

La circolare, inoltre, fornisce indicazioni sulle modalità di recupero dei contributi sospesi.

I contributi previdenziali a carico del lavoratore e trattenuti dal datore di lavoro, non usufruiscono della sospensione del versamento.

In altre parole se i contributi vengono trattenuti, gli stessi devono essere riversati.

Si sottolinea che i contributi previdenziali già trattenuti dalla busta paga dei dipendenti **prima** che entrasse in vigore la sospensione dell’adempimento **devono essere versati per evitare il reato di appropriazione indebita.**

La Circolare INPS n. 37/2020 ha infatti spiegato come deve essere gestita la sospensione dei contributi prevista dal decreto legge approvato in favore delle aziende con sede nei comuni dell’ex zona rossa (Artt. 5 e 8 Dl n. 9/2020).

L’azienda non può tenersi i contributi trattenuti al lavoratore, anche se poi il versamento viene sospeso. Questo può riguardare i contributi previdenziali di febbraio 2020, sospesi in base alla citata legge, in quanto la sospensione interessa i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile di quest’anno.

Le aziende che non hanno sospeso la trattenuta nella busta paga di febbraio, devono obbligatoriamente provvedere al versamento, mentre possono beneficiare della sospensione per la contribuzione a loro carico.

Per le ritenute previdenziali dovute a decorrere dalla mensilità di marzo e fino al periodo oggetto di sospensione, le imprese avranno invece i tempi e quindi la possibilità di sospendere le trattenute in busta paga.

**Riferimenti:**

Area Economia di Impresa

Alessandro Castagnino Tel. 075 5820230 – Cell. 335 7175365

Email: castagnino@confindustria.umbria.it

Valentina Vignaroli Tel. 075 5820209 – Cell. 338 6493886

Email: vignaroli@confindustria.umbria.it

Paola Roscini Tel. 075 5820220 – Cell. 329 9261061

Email: roscini@confindustria.umbria.it

Pubblicato il 19/03/2020